

Forniture in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Edizione 2018

Valida a partire dal 1° maggio 2018

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Norme e basi
Sezione Disposti di natura non doganale
3003 Berna

E-mail: nze@ezv.admin.ch
Internet: <http://www.ezv.admin.ch>



INDICE

1	BASI LEGALI E DEFINIZIONI	4
1.1	Territorio svizzero	4
1.2	Fornitura.....	4
1.3	Luogo della fornitura.....	4
1.4	Importatore	5
1.5	Momento determinante	5
1.6	Calcolo dell'imposta sull'importazione.....	5
2	FORNITURA IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO D'APPALTO E CONSEGNA DI BENI DOPO LA LAVORAZIONE SUL TERRITORIO SVIZZERO	5
3	CALCOLO DELL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE.....	6
3.1	Principio ed eccezioni	6
3.2	Controprestazione determinante	7
3.3	Valore di mercato del bene.....	7
3.4	Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero versate dal fornitore estero	7
4	ALIQUOTA D'IMPOSTA	8
5	ESEMPI	8
5.1	Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione e montaggio o installazione del bene da parte del fornitore estero.....	8
5.1.1	Fattispecie	8
5.1.2	Ordinamento all'importazione.....	9
5.2	Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero e montaggio o installazione da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero	11
5.2.1	Fattispecie	11
5.2.2	Ordinamento all'importazione.....	11
5.3	Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in virtù di un contratto d'appalto tra l'acquirente finale e il fornitore svizzero	12
5.3.1	Fattispecie	12
5.3.2	Ordinamento all'importazione.....	12
5.4	Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio o installazione sulla base di un contratto tra l'acquirente e un'impresa di montaggio.....	13

5.4.1	Fattispecie	13
5.4.2	Ordinamento all'importazione.....	13
6	PANORAMICA: CALCOLO DELL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTATORE E DEL DESTINATARIO IN CASO DI FORNITURE IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO D'APPALTO DA PARTE DI IMPRESE ESTERE (SULLA BASE DEGLI ESEMPI DEL PUNTO 5.1).....	14
7	PROCEDURA D'IMPOSIZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI BENI	15
7.1	Imposizione provvisoria all'importazione	15
7.1.1	Motivi per l'imposizione provvisoria.....	15
7.1.2	Garanzia dell'imposta sull'importazione.....	15
7.1.3	Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori.....	16
7.2	Imposizione definitiva all'importazione.....	16
8	ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA IN TERRITORIO SVIZZERO	16
9	PERMESSO DI LAVORO.....	16

1 Basi legali e definizioni

1.1 Territorio svizzero

Per «territorio svizzero» s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Comune di Büsingen).

Finché le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste località soltanto le prestazioni di servizi sono assoggettate all'IVA. Per quanto riguarda le forniture di beni, le valli di Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate territorio estero.

1.2 Fornitura

Ai sensi dell'articolo 3 lettera d LIVA, per «fornitura di un bene» non si intende il suo trasporto, bensì le tre operazioni seguenti, sempre che esse siano fornite verso controprestazione:

- il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (p. es. vendita);
- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento (p. es. riparazione e perfezionamento);
- la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (p. es. noleggio).

La fornitura non presuppone pertanto alcuno spostamento geografico del bene. Un bene può essere oggetto di diverse forniture, anche se viene spostato geograficamente una volta sola o mai. Ad esempio, se un fabbricante vende un bene a un consumatore tramite un intermediario e non lo fa trasportare presso l'intermediario ma direttamente presso il consumatore, si tratta di un trasporto con due forniture.

1.3 Luogo della fornitura

Ai sensi dell'articolo 7 lettera a LIVA, è considerato «luogo della fornitura» quello in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento.

Ne consegue che se un fornitore estero conclude con un acquirente svizzero un contratto d'appalto che prevede il montaggio o l'installazione di un bene importato nonché la sua consegna sul territorio svizzero, il fornitore esegue con il bene importato una fornitura in virtù di un contratto d'appalto sul territorio svizzero (p. es. consegna di una cucina installata, consegna di una casa prefabbricata montata). È irrilevante se il fornitore fornisce tali prestazioni presso l'acquirente svizzero o per conto di quest'ultimo presso un terzo. Il bene può essere consegnato all'acquirente o, su incarico di quest'ultimo, a un terzo. In entrambi i casi, il fornitore estero esegue una fornitura sul territorio svizzero. L'opera è infatti considerata fornita solo dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio, poiché è solamente in tale momento che essa viene consegnata all'acquirente. Il luogo della fornitura si trova dove l'opera viene consegnata, vale a dire sul territorio svizzero.

Per quanto riguarda lo svolgimento di tali forniture, vi sono le seguenti possibilità:

- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove esegue l'opera personalmente (vedi punto 5.1);
- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove fa eseguire l'opera da un terzo estero (vedi punto 5.2);
- il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) il bene in territorio svizzero, dove fa eseguire l'opera da un terzo svizzero (vedi punto 5.2).

Le stesse tre varianti entrano in linea di conto quando il fornitore estero introduce o fa introdurre il bene importato in territorio svizzero e lo consegna all'acquirente dopo la lavorazione sul territorio svizzero, senza che alla base dell'operazione vi sia un contratto d'appalto. Anche in questi casi,

prima della consegna all'acquirente il fornitore estero esegue in Svizzera lavori di qualsiasi genere sul bene importato o li fa eseguire da un terzo svizzero o estero.

Il fatto che il fornitore estero abbia eseguito una fornitura sul territorio svizzero può giustificare il suo assoggettamento all'imposta in Svizzera. Per maggiori informazioni egli deve rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, a dipendenza del luogo della consegna.

1.4 Importatore

Se un bene viene importato in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo il bene in territorio svizzero. Il fornitore estero provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene presso l'acquirente o in un luogo sul territorio svizzero indicato da quest'ultimo oppure egli incarica un terzo dei lavori. Il fornitore estero esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto sul territorio svizzero, dato che l'opera è considerata fornita solo dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio. Dato che al momento dell'importazione solamente il fornitore estero dispone economicamente del bene, egli risulta come importatore.

Lo stesso vale se il fornitore estero introduce il bene in territorio svizzero e lo consegna all'acquirente dopo la lavorazione sul territorio svizzero senza che alla base dell'operazione vi sia un contratto d'appalto.

1.5 Momento determinante

Per stabilire il luogo della fornitura e dunque l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti al momento della dichiarazione doganale.

1.6 Calcolo dell'imposta sull'importazione

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che l'acquirente o un terzo in sua vece versa al fornitore estero (importatore) per la fornitura.

Se il fornitore estero (importatore) è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera, la base di calcolo cambia. L'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato del bene importato al livello commerciale precedente o sulla controprestazione che il fornitore estero ha versato all'atto dell'acquisto del bene (art. 54 cpv. 1 lett. b e g LIVA).

Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno integrate le spese di trasporto o di spedizione del bene e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (spese accessorie), sempre che non siano già comprese (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA). La base di calcolo dell'imposta in caso di importazione di un bene in relazione a una fornitura in virtù di un contratto d'appalto o in caso di consegna dopo la lavorazione sul territorio svizzero è descritta in modo dettagliato al punto 3.

2 Fornitura in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero

Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'importazione si fonda su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto.

Esempi di forniture in virtù di un contratto d'appalto:

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;

- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori del genio civile e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio.

I punti qui appresso si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Di seguito non è disciplinata l'importazione di materiale professionale (p. es. attrezzi per il montaggio), bensì esclusivamente l'importazione di beni destinati al montaggio o alla lavorazione sul territorio svizzero.

3 Calcolo dell'imposta sull'importazione

3.1 Principio ed eccezioni

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero (punto 2), in linea di massima l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in Svizzera che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece ha versato o deve versare al fornitore estero. La controprestazione comprende le spese per il bene importato (incluse quelle accessorie) e per i lavori eseguiti sul territorio svizzero utilizzando il bene importato (spese di montaggio, installazione o lavorazione; vedi punto 3.2).

Contrariamente a questo principio, l'imposta sull'importazione è calcolata unicamente sul valore di mercato del bene importato (vedi punto 3.3) o sulla controprestazione che il fornitore estero (importatore) ha versato al momento dell'acquisto del bene, se il fornitore estero è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera (vedi punto 5.1.2.1). Questa eccezione è espressamente prevista all'articolo 54 capoverso 1 lettera b LIVA.

Nella prassi l'Amministrazione federale delle dogane rinuncia, per motivi di carattere economico-amministrativo, all'imposizione delle spese di montaggio se:

- Il fornitore estero non è iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera;
- al termine dei lavori sul territorio svizzero egli consegna all'acquirente svizzero un bene mobile;
- l'acquirente può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa sul bene; e
- al momento dell'importazione le spese di montaggio non erano note o le spese del bene importato e del montaggio sono indicate separatamente nella documentazione sul valore.

Se tutte queste condizioni sono adempite, viene imposta solo la controprestazione che l'acquirente versa al fornitore estero per il bene importato (prezzo di vendita del bene, comprese le spese accessorie fino al luogo di destinazione; vedi punto 5.1.2.2).

Se al momento dell'importazione del bene le spese di montaggio, installazione o lavorazione non sono note e non è possibile applicare la prassi amministrativa per i beni mobili, è opportuno procedere a un'imposizione provvisoria. Lo stesso vale se la quota del bene o della prestazione di

servizi da acquisire sul territorio svizzero non è ancora determinata o se il bene da consegnare in Svizzera viene importato in diversi invii parziali (vedi punto 7.1).

3.2 Controprestazione determinante

Qualora nessuna delle eccezioni di cui al punto 3.1 sia applicabile, la controprestazione comprende tutto ciò che l'acquirente svizzero o un terzo in sua vece versa o deve versare per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna del bene importato dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Essa include anche il risarcimento di tutte le spese, anche di quelle fatturate separatamente.

La controprestazione deve essere comprovata mediante la fattura del fornitore, il contratto d'appalto o il mandato nonché i giustificativi relativi alle spese per sbloccare l'intervento, il vitto, il viaggio e il pernottamento. Nella controprestazione imponibile vanno integrate, sempre che non siano già comprese:

- le spese di trasporto o di spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero;
- le spese di montaggio e installazione;
- le spese di riparazione e manutenzione;
- le spese per il noleggio o l'ammortamento di macchine e altre installazioni utilizzate per la realizzazione dei lavori;
- le spese di viaggio della manodopera e tutte le altre indennità versate, anche in caso di pagamento diretto da parte del committente;
- gli onorari versati a terzi (architetti, ingegneri, grafici, consulenti pubblicitari ecc.) per progetti, piani, schizzi, calcoli, lavori di sviluppo e via di seguito, sempre che siano stati versati nell'ambito originario della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o della consegna del bene dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

3.3 Valore di mercato del bene

Quale valore di mercato del bene importato si considera il prezzo che l'importatore dovrebbe pagare:

- allo stadio dell'importazione,
- a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene,
- al momento della nascita del debito fiscale,
- in condizioni di libera concorrenza,

per ottenere lo stesso bene (art. 54 cpv. 1 lett. g LIVA).

3.4 Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero versate dal fornitore estero

Il fornitore estero che esegue sul territorio svizzero forniture in virtù di un contratto d'appalto o consegna beni solo dopo la conclusione dei lavori eseguiti in Svizzera su tali beni può, al fine di eseguire il contratto d'appalto o il mandato, acquisire beni o prestazioni di servizi da contribuenti IVA sul territorio svizzero. Esempi:

- acquisti in Svizzera di materiali da montare (materie prime);
- prestazioni di architetti e ingegneri;
- spese per l'alloggio del personale;
- spese per il vitto del personale.

I contribuenti svizzeri devono far imporre queste prestazioni destinate a fornitori esteri. L'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero dovuta su tali acquisti viene presa in considerazione dall'Amministrazione federale delle dogane al momento della determinazione dell'imposta sull'importazione da versare, a condizione che l'aggravio fiscale sia comprovato dalle fatture che il contribuente svizzero ha allestito per il fornitore estero. Nel caso di importi fino a 400 franchi, gli acquisti in Svizzera possono essere documentati con uno scontrino di cassa. I mezzi di prova devono tuttavia contenere un riferimento all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero addebitata. Deve inoltre essere chiaro che gli acquisti in territorio svizzero hanno costituito un fattore di costo della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dei lavori sul bene importato che il fornitore estero ha fornito o eseguito in Svizzera.

4 Aliquota d'imposta


L'imposta è calcolata all'aliquota normale ai sensi dell'[articolo 55 capoverso 1 LIVA](#).

5 Esempi

5.1 Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione e montaggio o installazione del bene da parte del fornitore estero

5.1.1 Fattispecie


Schema 1



Tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura. Il fornitore estero A introduce il bene dall'estero all'acquirente B oppure incarica un terzo. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene.

Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Schema 2



Tra il fornitore estero A (1° fornitore) e l'acquirente svizzero B (1° acquirente) viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura in territorio svizzero. Contrariamente allo schema 1, l'acquirente B (2° fornitore) stipula in Svizzera un ulteriore contratto d'appalto con l'acquirente C (2° acquirente). Il fornitore estero A è incaricato di introdurre il bene dall'estero all'acquirente C. Il fornitore estero A provvede personalmente al montaggio o all'installazione del bene, per conto dell'acquirente B, presso C, ovvero l'acquirente di quest'ultimo.

Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene.

Lo stesso vale se B è domiciliato all'estero.

5.1.2 Ordinamento all'importazione

5.1.2.1 Fornitore estero iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera

Se il fornitore estero è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato (punto 3.3) del bene importato risp. sulla controprestazione che il fornitore estero (importatore) ha versato al momento dell'acquisto del bene.

Il fornitore estero A, all'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera risulta come importatore del bene (p. es. Export GmbH, Berlino, all'indirizzo della Treuhand AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schema 1) o l'acquirente B all'indirizzo C (schema 2).

5.1.2.2 Fornitore estero non iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera; fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto

Sono considerati beni di una fornitura di cose mobili tutte le forniture che non hanno come oggetto un immobile o un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario (art. 187–215 del codice delle obbligazioni). Nell'ambito di una fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto, il bene mobile è consegnato all'acquirente al termine del montaggio, dell'installazione o della lavorazione. Esempi: macchine, impianti di macchine, apparecchi, strumenti, tende e via di seguito.

Per quanto concerne il calcolo dell'imposta sull'importazione è applicabile la regolamentazione illustrata di seguito.

- L'acquirente B è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; l'importo delle spese di montaggio o installazione non è noto al momento dell'importazione del bene

L'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (escluse le spese di montaggio o installazione; vedi punto 3.1) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A. Tale prassi è adottata dall'Amministrazione federale delle dogane per motivi di carattere economico-amministrativo.

- L'acquirente B è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente; l'importo delle spese di montaggio o installazione è noto al momento dell'importazione del bene.

Se l'importazione del bene avviene in un solo invio e le spese di montaggio o installazione nonché il prezzo di vendita del bene sono comprovati nella fattura con un solo importo, l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile in virtù di un contratto d'appalto (spese per il materiale e il montaggio o l'installazione; vedi punto 3.2).

Negli altri casi l'imposta sull'importazione è calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero (senza le spese di montaggio o installazione; vedi punto 3.1) che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A.

- L'acquirente B non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera oppure è registrato ma, per quanto riguarda il bene mobile consegnato, non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p. es. se allestisce un rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfetaria) o ha diritto solo in parte a tale deduzione.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura del bene mobile in virtù di un contratto d'appalto (spese per il materiale e il montaggio o l'installazione; vedi punto 3.2). Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (p. es. spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (modo di procedere: vedi punto 7.1).

In tutte le fattispecie illustrate, il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene risulta come importatore del bene (schema 1 = fornitore A all'indirizzo di B / schema 2 = fornitore A all'indirizzo di C; p. es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schema 1) o l'acquirente B all'indirizzo C (schema 2).

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia al punto 8.

5.1.2.3 Fornitore estero non iscritto nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera; fornitura in ambito edilizio

Sono considerate forniture in ambito edilizio le prestazioni che hanno come oggetto un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario (art. 216–221 del codice delle obbligazioni). Le parti costitutive di una cosa devono essere trattate come l'insieme cui appartengono. Ad esempio i lavori eseguiti su strade, ponti, condotte ed edifici (lavori da stuccatore, falegname, pittore, carrozziere, fabbro, elettricista e idraulico, montaggio di cucine e impianti di ventilazione, allestimento di scene ecc.). In caso di fornitura in ambito edilizio, al termine del montaggio o dell'installazione il bene importato diventa parte costitutiva di un fondo o di un'opera edilizia o di parte di essi.


L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione sul territorio svizzero. La controprestazione comprende ciò che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per la fornitura in ambito edilizio (spese per il bene importato e il montaggio o l'installazione; vedi punto 3.2). Se al momento dell'importazione del bene alcuni elementi della controprestazione non sono ancora noti (p. es. spese di montaggio) o se i beni necessari all'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto sono importati in diversi invii parziali, l'invio va imposto provvisoriamente all'importazione (modo di procedere: vedi punto 7.1).

Il fornitore estero A all'indirizzo della persona presso la quale viene montato il bene risulta come importatore del bene (schema 1 = fornitore A all'indirizzo di B / schema 2 = fornitore A all'indirizzo di C; p. es. Export GmbH, Berlino all'indirizzo della Handels AG di Basilea). Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente B (schema 1) o l'acquirente B all'indirizzo C (schema 2).

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia al punto 8.

5.2 Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero e montaggio o installazione da parte di un'impresa svizzera o estera per conto del fornitore estero

5.2.1 Fattispecie



Tra il fornitore estero A e l'acquirente B viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore A deve eseguire una fornitura. Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente B. Egli incarica del montaggio l'impresa di montaggio svizzera C2 o estera C1, la quale fattura le prestazioni di montaggio al fornitore A.

5.2.2 Ordinamento all'importazione


Il fornitore estero A esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che il bene viene consegnato all'acquirente B solo dopo il montaggio o l'installazione in Svizzera e il luogo della fornitura si trova pertanto in territorio svizzero. È irrilevante che, per adempiere il mandato, egli abbia incaricato del montaggio l'impresa svizzera C2 o estera C1. L'operazione tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. Per il calcolo dell'imposta sull'importazione si rimanda ai punti 3 e 5.1.

Il punto 5.1 illustra parimenti chi deve essere menzionato quale importatore e destinatario nella dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta del fornitore estero in territorio svizzero, si rinvia al punto 8.

5.3 Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in virtù di un contratto d'appalto tra l'acquirente finale e il fornitore svizzero

5.3.1 Fattispecie



Tra il fornitore svizzero B (2° fornitore) e l'acquirente C (2° acquirente) viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore svizzero B deve eseguire una fornitura. Per adempiere il mandato, egli ordina un bene presso il fornitore estero A (1° fornitore), incaricandolo di spedire o trasportare il bene direttamente all'acquirente C.

5.3.2 Ordinamento all'importazione

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero, dato che la spedizione o il trasporto del bene inizia all'estero ed egli non deve fornire alcuna fornitura in virtù di un contratto d'appalto (1ª fornitura).

Per contro, il fornitore svizzero B esegue una fornitura in virtù di un contratto d'appalto in territorio svizzero, dato che deve montare o installare il bene in Svizzera (2ª fornitura).


In questo caso, l'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce all'importazione del bene. L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per il bene.

L'acquirente B risulta come importatore del bene. Quale destinatario nella dichiarazione doganale va indicato l'acquirente C.

Le conseguenze fiscali sarebbero diverse se il fornitore B fosse domiciliato all'estero (analogamente al fornitore A nello schema 1 di cui al punto 5.1.1). Contrariamente all'ordinamento susposto, in questo caso andrebbe imposta, in occasione dell'importazione del bene, la fornitura in virtù di un contratto d'appalto da parte del fornitore estero B per l'acquirente svizzero C (vedi ordinamento all'importazione relativo allo schema 1 di cui al punto 5.1.1), indipendentemente dal fatto che il bene che il fornitore estero B deve lavorare venga trasportato direttamente dal fornitore estero A all'acquirente C o che il fornitore estero B trasporti personalmente il bene all'acquirente C.

5.4 Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio o installazione sulla base di un contratto tra l'acquirente e un'impresa di montaggio

5.4.1 Fattispecie



In base a un'operazione di vendita, il fornitore estero A fornisce all'acquirente B un bene che spedisce o trasporta a quest'ultimo. Egli incarica del montaggio o dell'installazione del bene l'impresa svizzera C1 o l'impresa estera C2, con la quale stipula un contratto di montaggio indipendente dalla fornitura del bene.

5.4.2 Ordinamento all'importazione

Dal punto di vista fiscale, in occasione delle singole forniture occorre tenere in considerazione quanto segue.

- Vendita del bene da parte del fornitore estero A all'acquirente B

Il fornitore estero A esegue una fornitura all'estero, dato che la spedizione o il trasporto del bene inizia all'estero ed egli non deve eseguire alcuna fornitura in virtù di un contratto d'appalto. L'operazione di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente svizzero B conduce pertanto all'importazione del bene. L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente B o un terzo in sua vece versa o deve versare al fornitore estero A per il bene.

L'acquirente svizzero B risulta sia come importatore sia come destinatario del bene.

- Contratto di montaggio tra l'impresa di montaggio C1 e l'acquirente B

L'impresa di montaggio svizzera C1 deve far imporre in territorio svizzero tale fornitura.


- Contratto di montaggio tra l'impresa di montaggio C2 e l'acquirente B

Se l'impresa di montaggio estera C2 importa materiale (p. es. viti) da montare, l'oggetto dell'imposta sull'importazione è dato. L'ufficio doganale d'entrata impone pertanto il materiale da montare ed eventualmente le spese di montaggio. Per quanto riguarda l'importatore, il destinatario e la base di calcolo dell'imposta, si rinvia ai punti 3 e 5.1.

Se l'impresa di montaggio estera C2 non importa materiale da montare, l'oggetto dell'imposta sull'importazione viene a mancare. L'Amministrazione federale delle dogane non riscuote pertanto l'imposta sull'importazione sulle forniture eseguite da questa impresa. Gli attrezzi di proprietà dell'impresa di montaggio estera, che sono stati importati in Svizzera per eseguire i lavori di montaggio e riesportati dopo la conclusione degli stessi, non sono considerati materiale da montare.

Per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta dell'impresa di montaggio estera C2 in territorio svizzero, si rinvia al punto 8.

6 Panoramica: calcolo dell'imposta sull'importazione e determinazione dell'importatore e del destinatario in caso di forniture in virtù di un contratto d'appalto da parte di imprese estere (sulla base degli esempi del punto 5.1)



7 Procedura d'imposizione all'importazione di beni

7.1 Imposizione provvisoria all'importazione

7.1.1 Motivi per l'imposizione provvisoria

In caso di fornitura in virtù di un contratto d'appalto o di consegna di beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero al momento dell'importazione può rendersi necessaria un'imposizione provvisoria nei casi seguenti:

- le spese di montaggio, installazione e messa in esercizio non sono note o non sono state determinate definitivamente al momento dell'importazione del bene;
- il fornitore estero acquisisce in territorio svizzero beni o prestazioni di servizi da contribuenti IVA svizzeri nell'ambito della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o dell'esecuzione di lavori a un bene importato. La parte di questi acquisti in Svizzera non è nota o non è stata determinata definitivamente al momento dell'importazione del bene;
- i beni impiegati per l'esecuzione della fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per i lavori sul territorio svizzero sono importati in diversi invii parziali.

Per quanto concerne i grandi progetti spesso si superano le spese preventivate. Anche per tale motivo un'imposizione provvisoria è opportuna.

Se il bene viene importato attraverso diversi uffici doganali, è considerato ufficio di controllo quello che effettua la prima imposizione. Le copie delle imposizioni successive vanno consegnate a questo ufficio. L'imposizione definitiva avviene da parte dell'ufficio di controllo.

La richiesta di imposizione provvisoria deve essere presentata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (dichiarante, spedizioniere, acquirente, vettore, operaio di montaggio ecc.). Essa deve contenere il motivo dell'imposizione provvisoria. Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede l'imposizione definitiva e l'ufficio doganale d'entrata ritiene opportuno procedere a un'imposizione provvisoria, detto ufficio può anche ordinare l'imposizione provvisoria.

7.1.2 Garanzia dell'imposta sull'importazione

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita dagli importi indicati di seguito.

- Fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o consegna di un bene mobile dopo la lavorazione sul territorio svizzero; per quanto riguarda il bene mobile consegnato, l'acquirente svizzero non ha diritto o ha diritto solo in parte alla deduzione dell'imposta precedente.

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare per la fornitura di beni mobili in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene mobile dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito nonché indicarlo nella dichiarazione doganale. La garanzia viene fornita almeno sull'importo corrispondente al prezzo di vendita del bene importato, al luogo di destinazione sul territorio svizzero, maggiorato del 20 per cento.

- Altre fattispecie

L'imposta sull'importazione è garantita con un importo pari almeno a quello che l'acquirente svizzero deve in definitiva versare al fornitore estero per la fornitura in virtù di un contratto d'appalto o per la consegna di un bene dopo la lavorazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare tale importo mediante contratti, conferme dei mandati e via di seguito, nonché indicarlo nella dichiarazione doganale.

In caso di imposizione provvisoria, l'imposta sull'importazione viene garantita all'ufficio doganale d'entrata mediante fideiussione o deposito in contanti.

7.1.3 Imposizione definitiva dopo il termine dei lavori

Per l'imposizione definitiva dell'imposta sull'importazione, l'acquirente o la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo 52.61 e consegnarlo all'ufficio doganale d'entrata o di controllo unitamente alla rispettiva documentazione (p. es. fatture). In caso di invii singoli è sufficiente la fattura finale.

Il summenzionato modulo è disponibile sul sito dell'[Amministrazione federale delle dogane](#) sotto «Informazioni per ditte > Imposte e tributi > Imposta sul valore aggiunto > Servizi».

7.2 Imposizione definitiva all'importazione

Se non si presenta alcuna fattispecie che giustifichi un'imposizione provvisoria e se non vi sono motivi di diritto doganale che la rendano necessaria (p. es. prove dell'origine mancanti), in occasione dell'importazione del bene viene effettuata un'imposizione definitiva.

8 Assoggettamento all'imposta in territorio svizzero

Chiunque esegue forniture in territorio svizzero deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein se realizza a livello mondiale una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA (art. 10 LIVA). Dato che l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero si fonda sul principio dell'autotassazione, ogni fornitore deve informarsi in merito all'eventuale assoggettamento all'imposta e, se necessario, iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L'[Amministrazione federale delle contribuzioni](#) e l'[Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein](#) forniscono informazioni più dettagliate in merito.

Se un'impresa con sede all'estero fornisce beni immobili in territorio svizzero (senza locazione/noleggio), l'imposta sull'acquisto è dovuta, a condizione che l'impresa estera non sia iscritta nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e che la fornitura non sia assoggettata all'imposta sull'importazione. L'acquirente svizzero (beneficiario della prestazione) versa l'imposta sull'acquisto all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se l'acquirente non è iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera, l'imposta sull'acquisto è dovuta se egli acquista nell'anno civile prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto per un importo superiore a 10 000 franchi. Se l'acquirente è iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera, non vi è alcun valore soglia per il versamento dell'imposta sull'acquisto.

Un'impresa estera esegue siffatte forniture sul territorio svizzero assoggettate all'imposta sull'acquisto se, ad esempio, esegue lavori di pulizia di edifici (beni immobili) e questa prestazione non soggiace all'imposta sull'importazione poiché non viene importato materiale di consumo. Simili prestazioni sono possibili anche nel settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile nonché nei rami accessori dell'edilizia (attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni).

Ulteriori informazioni relative alle disposizioni vigenti in territorio svizzero (p. es. diritto alla deduzione dell'imposta precedente) sono desumibili dal sito dell'[Amministrazione federale delle contribuzioni](#) o dell'[Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein](#).

9 Permesso di lavoro

I cittadini stranieri che eseguono lavori in territorio svizzero devono osservare le prescrizioni concernenti il permesso di lavoro. Informazioni in merito si trovano sul sito della [Segreteria di Stato della migrazione](#).